

11660  
/ 15

**Repubblica Italiana**

**In Nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di Pace di Roma, , ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nel Procedimento civile iscritto al n° 64171/C/014 del R.G. vertente

**TRA**

- , elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita n.8 presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

- Opponente -

**E**

- Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dal F.D. Di Stefano;
- Equitalia Sud spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Lungotevere della Vittoria n.11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- Amministrazioni Opposte -

**Oggetto: Opposizione cartella esattoriale.**

**Conclusioni**

Come da verbale del 25.02.2015 ed atti tutti di causa.



### **Svolgimento del Processo**

Con ricorso depositato in data 1.10.14,   
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento  
n. 09720140082009927000 emesso a seguito di mancato  
pagamento spv.

Eccepiva l'illegittimità e nullità della stessa per  
sopravvenuta prescrizione del credito vantato non avendo  
mai ricevuto le relative notifiche, per difetto del titolo, per  
una serie di violazioni di legge.

Argomentando, quindi, in ordine alle proprie ragioni,  
concludeva come in epigrafe.

Si costituivano in giudizio Equitalia Sud e Roma Capitale i  
quali contestavano l'assunto di controparte perchè  
infondato in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.

All'udienza del 25.02.2015 la causa, veniva quindi  
discussa e trattenuta a sentenza.

### **Motivi della decisione**

L'opposizione si appalesa fondata e quindi va accolta per  
quanto di ragione.

Dalla documentazione acquisita agli atti processuali è dato  
rilevare la prescrizione del credito vantato nonché il  
difetto di notifica dei verbali non avendo dato il Comune,  
prova dell'avvenuta e regolare notifica dello stesso,  
mancando in atti copia di una cartolina di ricevimento o  
eventuale relata di notifica chiara e leggibile, altrettanto  
irregolare appare copia di una presunta notifica al portiere



che non si conosce se ne abbia avuto delega o meno.

Ne consegue che l'atto impugnato deve ritenersi nullo per intervenuta prescrizione dell'obbligazione.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma,   
definitivamente pronunciando nella causa n.64171/C/014  
del R.G. così provvede:

Accoglie il ricorso proposto;

Annulla il provvedimento impugnato;

Condanna Roma Capitale ed Equitalia Sud in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessive € 300,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma il 26.02.2015

**Il Giudice di Pace**

DEPOSITO IN CANCELLERIA



6-3-15  
CLASSE ELET. GIUDIZIARIO  
Genoveffa Riccardi

*[Handwritten signature]*